Chiarimenti AE su riduzione del cuneo fiscale e oneri

Detrazione fino a €40.000 per redditi di lavoro dipendente

Il reddito complessivo rilevante per le detrazioni che riducono il cuneo fiscale va **rapportato ad anno**.
Esempio: reddito di lavoro dipendente prodotto per un periodo inferiore all'anno (€ 2.000 dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025, cioè 62 giorni), lo stesso deve essere prima rideterminato come se percepito per 365 giorni (2.000/62*365= € 11.744,19), affinché sulla base di quest'ultimo (€11.744,19 €) venga individuata la percentuale applicabile (5,3%) e la conseguente somma spettante (€ 2.000 * 5,3% = € 106).
In presenza di **più redditi di lavoro dipendente**, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati **una sola volta**.
Gli importi sono corrisposti dal datore in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore (resta ferma la possibilità per il lavoratore di chiedere di non applicare tali benefici). Se il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro nell'anno con datori di lavoro diversi, può comunicare al datore di lavoro che riconosce il bonus o l'ulteriore detrazione le informazioni relative ai redditi degli altri rapporti di lavoro.
In caso di **sopravvenuta non spettanza**, il datore recupera in sede di conguaglio le somme riconosciute ingiustamente; se la restituzione dovuta supera € 60, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Il dipendente di un datore non sostituto d'imposta (es. quello domestico) può fruire del bonus o dell'ulteriore detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Oneri detraibili/deducibili relativi a familiari a carico

Sono deducibili/detraibili anche se sostenuti dal contribuente nell'interesse delle persone che sono fiscalmente a suo carico, compresi i figli minori di 21 anni e quelli maggiori di 30 anni, per i quali non spettano le detrazioni per figli a carico.